

ASP Montevarchi

Istruzioni gestione whistleblowing

Sommario

Scopo	4
Riferimenti normativi	4
Definizioni	5
Oggetto delle segnalazioni	6
Segnalazione in buona o in mala fede	7
Segnalazione in buona fede	7
Segnalazione in mala fede	7
Modalità di segnalazione.....	7
Segnalazione interna	7
Segnalazione esterna.....	8
Segnalazione anonima	8
Contenuto della segnalazione.....	9
Gestione della segnalazione	9
Ricezione della segnalazione e verifica preliminare (segnalazione interna)	9
Accertamento	10
Archiviazione	10
Tempi di gestione della segnalazione	11
Conservazione	11
Tutela del segnalante	11
Riservatezza	12
Divieto di ritorsione e misure di protezione	12
Tutela del segnalato.....	13
Sanzioni disciplinari	13
Trattamento dati personali.....	13
Diffusione della procedura	14
Informativa ex Art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali dei soggetti che segnalano illeciti (D.Lgs. n. 24 del 10/03/2023)	15
Categorie di dati personali	15
Finalità del trattamento e relativa base giuridica.....	16
Conservazione dei dati personali	17
Modalità e logica del trattamento.....	17
Titolare, Data Protection Officer e categorie di persone autorizzate al trattamento dei dati	17
Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati	17
Diritti degli interessati.....	18

Scopo

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 24/2023 (di seguito anche "Decreto Whistleblowing" o solo "Decreto") in attuazione della direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone segnalanti (i c.d. Whistleblower).

Per "Whistleblowing", in particolare, si intende la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, in violazione delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un'amministrazione pubblica o di un ente privato, effettuata da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La nostra organizzazione si è attivata al fine di implementare e mantenere un sistema volto a promuovere una cultura organizzativa caratterizzata da comportamenti corretti, garantendo un ambiente di lavoro in cui i dipendenti, i tirocinanti, gli stagisti, i partecipanti alle prove concorsuali, gli ex dipendenti e i collaboratori tutti si sentano liberi di segnalare eventuali comportamenti illeciti.

Alla luce di quanto premesso, con il presente documento la nostra organizzazione intende illustrare gli strumenti che possono essere utilizzati, nell'ambito del contesto dell'Ente, per la segnalazione di comportamenti illeciti.

Pertanto, scopo della presente Istruzione è:

- identificare i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- circoscrivere il perimetro di condotte, avvenimenti o azioni che possono costituire oggetto di segnalazione;
- identificare i canali attraverso cui effettuare segnalazioni;
- rappresentare le modalità operative per la presentazione e la gestione di segnalazioni, nonché per le eventuali conseguenti attività di accertamento;
- informare il segnalante e il segnalato circa le forme di tutela che vengono riconosciute e garantite.

Riferimenti normativi

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR");
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- FAQ ANAC in materia di Anticorruzione – whistleblowing
- determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*"

- Regolamento ANAC per la gestione delle segnalazioni e tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis decreto legislativo n. 165/2001

Definizioni

Si intende per:

- 1) «**destinatari**»: Personale dipendente assunto a tempo indeterminato e determinato (dirigenti, quadri, impiegati, operai), amministratori, membri di organi sociali e di vigilanza, nonché tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con la nostra Organizzazione, ivi compresi i collaboratori, gli stagisti, i somministrati, i consulenti, i fornitori, anche prima che il rapporto giuridico con la nostra Organizzazione sia iniziato o successivamente al suo scioglimento;
- 2) «**divulgazione pubblica**»: Rendere di pubblico dominio informazioni su violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- 3) «**facilitatore**»: Persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza è mantenuta riservata;
- 4) «**segnalante**»: Persona fisica che effettua la segnalazione interna od esterna o la divulgazione pubblica di informazioni su violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- 5) «**segnalato**»: Persona menzionata nella segnalazione interna o esterna, ovvero nella divulgazione pubblica, intesa come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- 6) «**segnalazione**»: Comunicazione scritta od orale di informazioni su violazioni, compresi i fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito della nostra Organizzazione, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- 7) «**segnalazioni anonime**»: Segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore;
- 8) «**segnalazione esterna**»: Comunicazione, scritta od orale, di informazioni su violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui al par. "segnalazione esterna";
- 9) «**segnalazioni in malafede**»: Qualsiasi comunicazione ricevuta che si rivela priva di fondamento sulla base di elementi oggettivi e che risulti, sempre sulla base di elementi oggettivi, fatta allo scopo di arrecare un danno;
- 10) «**segnalazione interna**»: Comunicazione, scritta od orale, di informazioni su violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al par. "segnalazione interna";
- 11) «**segnalazione non rilevante**»: Qualsiasi comunicazione ricevuta dalla nostra Organizzazione, avente ad oggetto comportamenti che non costituiscono violazioni. Sono considerate segnalazioni non rilevanti anche tutte quelle comunicazioni ricevute dalla nostra

Organizzazione che, sulla base della genericità dei contenuti, non consentono di compiere adeguate verifiche;

12) «**violazioni**»: Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della nostra Organizzazione e che consistono nelle condotte di cui al par. "Oggetto della segnalazione";

Oggetto delle segnalazioni

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 2 del Decreto Whistleblowing, può costituire oggetto di segnalazione:

- un comportamento o una situazione contrari a regolamenti, direttive, policy e procedure interne adottate dalla nostra Organizzazione;
- delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati agli artt. 318, 319 e 319 ter del Codice Penale
- violazioni del diritto dell'Unione Europea quali:
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - Salute e sicurezza del lavoro;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo possono essere oggetto di segnalazione:

- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio di esercizio dell'Ente;
- comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- dazione di una somma di danaro o concessione di altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni (es. agevolazione di una pratica) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (es. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti;
- violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente;
- accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;
- falsificazione di note spese allo scopo di creare provviste per attività illegali (es. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);

Eventuali segnalazioni non rilevanti sono da ritenersi inesequibili e, pertanto, saranno archiviate. In particolare, non sono rilevanti le segnalazioni:

- relative a interessi di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi;
- aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali o volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito;
- aventi finalità puramente diffamatorie o caluniose;
- aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del segnalato.

Segnalazione in buona o in mala fede

Segnalazione in buona fede

Il segnalante è invitato ad effettuare segnalazioni che siano il più possibile circostanziate e che offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire lo svolgimento delle dovute verifiche e il conseguimento di adeguati riscontri.

Dopo aver effettuato una Segnalazione, il Segnalante che ravvisa la presenza di eventuali errori può darne immediata informazione attraverso lo stesso canale al quale è stata presentata la Segnalazione.

Segnalazione in mala fede

Sono da ritenersi effettuate in mala fede le segnalazioni che si dovessero rivelare volutamente futili, false o infondate, con contenuto diffamatorio o comunque aventi ad oggetto informazioni deliberatamente errate o fuorvianti, al solo scopo di danneggiare l'Ente, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

In tal caso, l'Ente si riserva di attuare adeguate azioni – anche mediante l'adozione di idonee sanzioni disciplinari – nei confronti del segnalante.

Modalità di segnalazione

Segnalazione interna

In conformità con quanto disposto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing, la nostra Organizzazione ha predisposto canali di segnalazione che consentono la presentazione delle segnalazioni per iscritto oppure oralmente.

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, l'ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto Whistleblowing IT. La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo <https://aspmontevarchi.whistleblowing.it/#/>

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. È messa a disposizione una specifica modulistica e una cassetta postale presso l'ingresso.

Per le segnalazioni in forma orale, invitiamo la persona segnalante a contattare il soggetto ricevente, ovvero il **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT)**, richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

Segnalazione esterna

Il Segnalante può presentare la propria segnalazione all'ANAC, tramite il canale di Segnalazione esterno messo a disposizione dalla suddetta Autorità, se:

- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- Il segnalante può procedere tramite divulgazione pubblica se:
- ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna e non ha avuto alcun riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

Segnalazione anonima

Verranno prese in considerazione anche le segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate e dettagliate.

Le segnalazioni anonime limitano la possibilità di investigare efficacemente su quanto segnalato, in quanto risulta impossibile instaurare un agevole canale informativo con il segnalante. La nostra organizzazione inoltre considera, tra i fattori rilevanti per valutare la segnalazione anonima, la gravità della violazione riportata, la credibilità dei fatti rappresentati e la possibilità di verificare la veridicità della violazione da fonti attendibili.

Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere, in ogni caso e a prescindere dalla modalità utilizzata, circostanziate e fondate, in modo da consentire di approntare le dovute misure e di effettuare gli opportuni accertamenti e approfondimenti, anche mediante lo svolgimento di investigazioni e la formulazione di richieste di chiarimenti al segnalante, laddove individuato.

Il segnalante può consentire la propria identificazione, indicando i recapiti ove è possibile contattarlo (a mero titolo esemplificativo: nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono).

Quando è possibile, è opportuno allegare documentazione, indicazione di possibili testimoni, temi e modalità dell'oggetto della segnalazione e tutti gli altri dettagli utili a circostanziare la segnalazione stessa.

La Segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È vietato in particolare:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale/professionale del Soggetto segnalato;
- l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Si specifica che nei casi di invio di segnalazioni vietate la riservatezza dell'identità del segnalante nonché le altre misure di tutela del segnalante previste, non saranno garantite.

Nello specifico, pertanto, il segnalante deve essere consapevole che:

- le segnalazioni non devono contenere accuse che il segnalante stesso sa essere false o infondate e che, in generale, la segnalazione non deve essere utilizzata al fine di offendere e/o arrecare pregiudizio al segnalato.
- la segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;
- rimane impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, di segnalazioni inviate con dolo o con colpa grave, segnalazioni opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato, nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione della presente Procedura sono passibili di sanzioni disciplinari;
- la lamentela personale non può formare oggetto di segnalazione.

Gestione della segnalazione

Ricezione della segnalazione e verifica preliminare (segnalazione interna)

- Il segnalante riceve un messaggio di presa in carico della segnalazione da parte della piattaforma messa a disposizione oppure dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;
- La segnalazione, opportunamente anonimizzata quando opportuno, è presa in carico dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, supportato da eventuali specialisti o consulenti legali ove occorrente;

- I Soggetti sopra indicati svolgono una verifica preliminare circa la sussistenza dei presupposti giuridici e di fatto, nonché la pertinenza e la presenza di elementi sufficienti per potere approfondire la Segnalazione;
- in presenza di elementi sufficienti per approfondimenti, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza avvia formalmente la fase di accertamento;
- in caso di segnalazione non rilevante oppure mancante di elementi sufficienti per approfondimenti, si procede all'archiviazione della Segnalazione.

Accertamento

La fase di accertamento si concretizza nell'effettuazione di verifiche mirate sulla segnalazione, che consentano di individuare, analizzare e valutare gli elementi a conferma della fondatezza dei fatti segnalati, anche tramite richiesta di integrazioni al segnalante, se individuato e se necessario.

Il dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza può avvalersi dell'ausilio di figure e funzioni interne dell'Organizzazione e/o di professionisti e consulenti tecnici esterni, a seconda dell'oggetto della segnalazione.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza ne assicura lo svolgimento in maniera equa ed imparziale; ogni persona coinvolta nell'indagine è informata - una volta completata l'istruttoria - in merito alle dichiarazioni rese e alle prove acquisite a suo carico ed è messo in condizione di poter controbattere alle stesse.

- Se nel corso dell'accertamento emergono elementi oggettivi comprovanti la mancanza di buona fede da parte del segnalante, ne è data immediata comunicazione alla Posizione Organizzativa di riferimento e alla funzione Risorse Umane, per valutare l'attivazione di eventuali procedure sanzionatorie a carico del segnalante. La segnalazione viene quindi archiviata.
- Se, all'esito dell'attività istruttoria, è accertata la fondatezza della Segnalazione, è redatta una relazione riepilogativa delle verifiche effettuate e delle evidenze emerse, al fine di condividere con la Posizione Organizzativa di riferimento e alla funzione Risorse Umane l'adozione di azioni sanzionatorie e/o la predisposizione di azioni correttive. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza valuta, inoltre, l'adozione di azioni a tutela dell'Ente, anche in sede giudiziaria.

Archiviazione

La decisione in merito all'archiviazione della segnalazione è formalizzata in apposito verbale contenente i motivi dell'archiviazione.

La segnalazione è archiviata nei seguenti casi:

- Non è rilevante;
- È talmente generica da non permettere alcuna verifica in merito a quanto segnalato;
- È effettuata in mala fede;
- L'attività di indagine ne ha provato la non fondatezza.

Tempi di gestione della segnalazione

Invio al segnalante della presa in carico della segnalazione	Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione
Riscontro alla segnalazione	Entro 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla data di ricevimento
Riscontro alla richiesta di fissare un incontro diretto	Entro 7 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto

Conservazione

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza è tenuto a documentare l'intero processo di gestione della segnalazione, mediante supporti informatici e/o cartacei, e a conservare tutta la relativa documentazione, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

Tutta la documentazione deve essere conservata per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e, comunque, non oltre cinque 5 anni a decorrere dalla chiusura della procedura di segnalazione.

I documenti in formato elettronico devono essere conservati in una cartella del server protetta da credenziali di autenticazione, conosciute solo dalla funzione deputata alla gestione delle segnalazioni ovvero dai soggetti espressamente autorizzati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato chiuso a chiave, il cui accesso è consentito solo alla funzione deputata alla gestione delle segnalazioni ovvero ai soggetti espressamente autorizzati.

In caso di segnalazione telefonica, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro diretto, essa, previo consenso del segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Anche per detti verbali viene applicata la conservazione secondo le regole qui descritte.

Tutela del segnalante

Le tutele accordate al segnalante possono essere garantite solo nel caso in cui siano rispettate le indicazioni fornite dalle policy adottate e dalle norme cogenti applicabili.

Non viene garantita alcuna protezione al segnalante nel caso in cui egli abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita.

Le tutele accordate al segnalante sono estese anche:

- al facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante con uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante con cui hanno un rapporto abituale e corrente;

Riservatezza

La nostra Organizzazione, nel predisporre e rendere effettivi i propri canali di segnalazione interna, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e di eventuali altre persone coinvolte, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ed espressamente autorizzate a trattare tali dati.

nell'ambito di un procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto segnalato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

In ogni caso, l'Ente avvisa il segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione di dati riservati, ovvero quando la rivelazione della identità del segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta nella segnalazione;

Si precisa che il fascicolo della Segnalazione è sottratto al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e ss. D.Lgs. 33/2013.

Divieto di ritorsione e misure di protezione

L'Ente non tollera alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione non motivata o discriminazione nei confronti del segnalante, del segnalato e di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della segnalazione. L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 19 comma 1 del Decreto Whistleblowing, resta ferma la possibilità per il segnalante di poter comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono esempi di condotte ritorsive:

- Il licenziamento e la sospensione;
- la retrocessione;
- il cambio di mansione non giustificato, il trasferimento in altra sede di lavoro, la modifica dell'orario di lavoro;
- le note di demerito, le misure disciplinari e le altre forme sanzionatorie;
- l'intimidazione, le minacce, le molestie, l'ostracismo, il mobbing;
- l'ingiuria, la diffamazione, anche sui canali social media;
- la conclusione anticipata o l'annullamento di contratti di fornitura di beni o servizi.

Tutela del segnalato

Sono previste idonee misure di tutela anche a beneficio del segnalato, al fine di prevenire qualsiasi discriminazione.

L'inoltro e la ricezione di una segnalazione non sono sufficienti ad avviare alcun procedimento disciplinare nei confronti del segnalato.

Qualora si decida di procedere con l'attività di accertamento, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

Sanzioni disciplinari

Possono essere applicate sanzioni disciplinari effettive, proporzionate e dissuasive:

- nei confronti del segnalato, se le segnalazioni risultano fondate;
- nei confronti del segnalante, se sono effettuate segnalazioni in mala fede;
- nei confronti di responsabili e referenti delle funzioni interessate, se sono violati i principi di tutela ovvero se sono state ostacolate o si è tentato di ostacolare le segnalazioni.

Il procedimento disciplinare è avviato in applicazione del principio di proporzionalità, nonché del criterio di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa applicabile vigente.

Al fine di garantire imparzialità ed evitare conflitti di interesse, le decisioni circa eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni da intraprendere sono prese dalle funzioni organizzative aziendali preposte e, in ogni caso, da soggetti diversi da chi ha condotto le attività di accertamento della segnalazione.

Trattamento dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, previsto dalla presente procedura, deve essere effettuato a norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 23 del GDPR e 2-undecies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'Ente in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. A tal fine, l'Ente fornisce agli interessati coinvolti nell'ambito oggetto della presente policy apposita informativa sul trattamento dei dati personali effettuato in relazione all'acquisizione e alla gestione delle segnalazioni disciplinate dalla presente procedura.

L'Ente ha appositamente nominato e istruito al trattamento dei dati personali i soggetti autorizzati al trattamento anche ai sensi degli artt. 5, 24, 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Inoltre, l'Ente, in linea con quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Whistleblowing, nonché in osservanza di quanto previsto dagli artt. 24 e 32 del GDPR, individua misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (c.d. DPIA), disciplinando con contratto o altro atto giuridico ai sensi dell'art. 28 del GDPR il rapporto

con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto con la qualifica di responsabile del trattamento.

Diffusione della procedura

La procedura è diffusa tramite esposizione nelle bacheche e ogni altro strumento ritenuto opportuno.

L'Ente promuove un'attività di comunicazione, informazione e formazione in merito alla procedura, per assicurare la più efficace applicazione della stessa e la più ampia conoscenza della disciplina in materia di segnalazioni, del funzionamento e dell'accesso ai canali e agli strumenti messi a disposizione per effettuare segnalazioni e dei provvedimenti applicabili in caso di violazioni.

Informativa ex Art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali dei soggetti che segnalano illeciti (D.Lgs. n. 24 del 10/03/2023)

Il Titolare fornisce, qui di seguito, l'informativa sui trattamenti dei dati personali effettuati in relazione alla gestione delle Segnalazioni, disciplinate dalla Procedura Whistleblowing adottata.

Categorie di dati personali

- a. Dati personali comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR del Segnalante (nel caso di Segnalazioni non anonime) nonché di eventuali Persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione e Facilitatori, come definiti dalla Procedura Whistleblowing (di seguito "Interessati"), quali: dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail).
- b. Categorie particolari di dati di cui all'art. 9) del GDPR, qualora inserite nella segnalazione.

I dati trattati sono quelli forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'Ente commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti. La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora, all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il Responsabile provvederà a trasmettere l'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza:

- a) al dirigente dell'ASP
- b) agli organi e alle strutture competenti dell'Ente affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela dell'Ente stesso;
- c) se del caso, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC. In tali eventualità nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità

Qualora il RPCT debba avvalersi di personale dell'Ente ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione, tale personale per tale attività è appositamente autorizzato al trattamento (artt. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 Regolamento e art. 2-quaterdecies del Codice privacy) al trattamento dei dati personali e, di conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT. È fatto salvo, in ogni caso, l'adempimento, da parte del RPCT e/o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere l'identità del

segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante. Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, Il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Finalità del trattamento e relativa base giuridica

I suddetti dati personali sono trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nell'esecuzione dei propri compiti, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'Organizzazione, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, dai

soggetti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro presso l'Organizzazione, vengano a conoscenza di condotte illecite, in particolare:

- Dipendenti di ASP;
- Dipendenti di un soggetto di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi del Codice civile;
- Lavoratori e collaboratori di imprese che forniscono beni e servizi ad ASP, o che realizzano opere in favore di ASP;
- Lavoratori autonomi o collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso ASP;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- Partecipanti alle procedure concorsuali e/o di selezione;
- Pensionati ed altri soggetti il cui rapporto di lavoro con ASP sia cessato per qualunque motivo (dimissioni, licenziamento, distacco, comando, aspettativa, etc.)
- altri soggetti individuati dal D.Lgs. n. 24/2023.

Il trattamento dei dati trova inoltre le sue basi giuridiche nell'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del Trattamento ai sensi:

- dell'art. 1 comma 51 della Legge n.190/2012 sulle "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- dell'art.1 della Legge n.179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- del D.Lgs. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

Infine il trattamento dei dati comuni, particolari e giudiziari è lecito in quanto ricorrono rispettivamente le condizioni di cui ai seguenti articoli:

- art. 6, par. 1, lett. c), e par. 3 GDPR;
- art. 9, par. 2, lett. b) GDPR;
- art. 10 GDPR e art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003.

Nell'ipotesi in cui si instauri un procedimento disciplinare nei confronti del segnalato, la base giuridica del trattamento relativo all'identità del segnalante trova fondamento nel consenso espresso di cui all'art. 6, par. 1 lett. a) del Regolamento. In tale ipotesi il consenso viene espresso tramite sottoscrizione del consenso stesso nell'ambito del procedimento disciplinare nel solo caso in cui sussistano tutte le condizioni di cui all'art. 12 c. 5 del D.Lgs. 24/2023.

Conservazione dei dati personali

Il titolare conserva i dati personali secondo nei termini previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, cioè per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Modalità e logica del trattamento

I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il sistema di gestione delle segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.

Nel caso della piattaforma on line di segnalazione, il fornitore del servizio è Whistleblowing Solutions. Tale soggetto è nominato Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati raccolti è effettuato dall'Organizzazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il Responsabile esterno garantisce che i Dati Personali raccolti saranno trattati con

strumenti automatizzati e non automatizzati; la conservazione in forma elettronica dei Dati Personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso controllato e dotate di accessi ristretti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

L'informativa del fornitore è individuabile all'indirizzo

<https://www.whistleblowingsolutions.it/social-enterprise/privacy-policy/>

Non sono utilizzate modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzati (art. 22 del GDPR), né tecniche di profilazione.

Titolare, Data Protection Officer e categorie di persone autorizzate al trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali da voi forniti è A.S.P. Montevarchi, con sede legale in Via Pascoli 45 Montevarchi (AR).; Dati di contatto: tel. +39 055/980340 oppure per e-mail casariposo@asp-montevarchi.com

Il Responsabile Protezione Dati, individuato in Fabrizio Torrini contattabile all'indirizzo privacy@sicures.it

Il Titolare ha autorizzato un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza al coordinamento del processo di gestione delle segnalazioni disciplinato dalla Procedura Whistleblowing.

Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati

Alcuni trattamenti dei dati personali possono essere effettuati anche all'estero in Paesi UE o extra UE; in quest'ultimo caso, il trasferimento dei dati è effettuato in virtù dell'esistenza di una decisione della Commissione Europea circa l'adeguatezza del livello di protezione dei dati del Paese extra UE oppure sulla base delle appropriate e opportune garanzie previste dagli artt. 46

o 47 del GDPR (es. sottoscrizione delle "clausole tipo" di protezione dei dati adottate dalla Commissione europea) o degli ulteriori presupposti di legittimità al trasferimento previsti dall'art. 49 del GDPR.

Inoltre, alcuni trattamenti possono essere effettuati da ulteriori soggetti terzi, ai quali il Titolare affida talune attività (o parte di esse) per le finalità oggetto della presente informativa; tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati Responsabili del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

- a. Consulenti (Organizzazione, Contenzioso, Studi Legali, ecc.)
- b. Agenzie investigative
- c. Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia.

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell'Ente, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Diritti degli interessati

L'interessato, nelle persone del Segnalante o del Facilitatore, ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 al 22 del GDPR, per quanto applicabili (diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, diritto di ottenerne la cancellazione o cd. diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali o quello di opposizione al trattamento), inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@sicures.it

Inoltre, l'interessato ha diritto di proporre un reclamo al Garante della protezione dei dati personali. I suddetti diritti non sono esercitabili dalla persona coinvolta o dalla persona menzionata nella segnalazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, ai sensi dell'art. 2- undecies del Codice Privacy in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.